Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0149

Protezione delle imprese, dei posti di lavoro e dei prodotti dell'UE dalla concorrenza sleale di paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 sulla protezione delle imprese, dei posti di lavoro e dei prodotti dell'UE dalla concorrenza sleale di paesi terzi (2025/2955(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le petizioni n. 0072/2025 e 0956/2025,

– visti il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione[1] e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2],

– visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[3],

– visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva

1 GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
2 GU L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj.
3 GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.

87/357/CEE del Consiglio[4],

– visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011[5],

– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[6],

– visto il regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937[7],

– vista la comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2025, dal titolo "Un pacchetto completo di strumenti dell'UE per un commercio elettronico sicuro e sostenibile" (COM(2025)0037),

– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2025 sulla sicurezza dei prodotti e la conformità normativa nel commercio elettronico e nelle importazioni provenienti da paesi terzi[8],

– visto l'articolo 233, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la concorrenza sleale delle importazioni immesse sul mercato dell'UE può verificarsi quando i prodotti sono venduti a prezzi artificialmente bassi a causa delle pratiche di dumping, delle sovvenzioni che distorcono gli scambi, della sovraccapacità strutturale, delle asimmetrie normative, tra cui norme meno rigorose in materia di ambiente, sostenibilità e lavoro, delle pratiche commerciali ingannevoli o dell'elusione delle norme applicabili in materia di salute e sicurezza; che tali pratiche sono contrarie all'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale globale equo e sostenibile, compromettono i produttori dell'UE che operano nel rispetto di elevati requisiti normativi e di sostenibilità e possono arrecare notevoli danni economici agli ecosistemi industriali strategici nel mercato interno, incidendo negativamente anche sui

4 GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj.

5 GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1. http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.

6 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj.

7 GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.

8 Testi approvati, P10_TA(2025)0154.

consumatori;

B. considerando che le recenti perturbazioni del sistema commerciale globale rischiano di deviare l'eccesso di produzione verso il mercato dell'UE e di distorcere le condizioni di concorrenza;

C. considerando che le sovvenzioni statali e la sovraccapacità industriale in Cina nei settori dell'acciaio, dell'elettronica e dei pannelli solari rischiano di svantaggiare le imprese dell'UE, rendendo la competizione sui prezzi sempre più ardua per i produttori dell'UE; che, come indicato nella relazione Draghi[9], la Cina sta già dominando le esportazioni globali di tecnologie pulite e si prevede che manterrà una notevole sovraccapacità nei settori dell'energia solare fotovoltaica, delle celle di batteria e dei veicoli elettrici, trainata in parte da sovvenzioni statali quattro volte superiori rispetto ad altre grandi economie, associate a bassi costi di produzione;

D. considerando che la Commissione dispone già di una serie di strumenti di difesa commerciale, tra cui misure di salvaguardia, che le consentono di proteggere i posti di lavoro e le imprese dell'UE in caso di concorrenza sleale, distorsione del mercato o pratiche di dumping; che l'UE ha in particolare applicato tali misure ai veicoli elettrici cinesi a seguito della constatazione di sovvenzioni statali sleali;

E. considerando che alcune piattaforme online di paesi terzi si stanno espandendo rapidamente nel mercato dell'UE, beneficiando in alcuni casi di sostegno statale, offrendo prodotti a prezzi molto bassi, inferiori a quelli delle imprese dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), e immettendo sul mercato volumi significativi di prodotti non conformi alle norme dell'UE in materia di sicurezza, ambiente e sostanze chimiche, con conseguenti rischi per i consumatori e danni economici;

F. considerando che tale concorrenza sleale è spesso legata a norme del lavoro meno rigorose, a una scarsa protezione dell'ambiente e a violazioni dei diritti dei lavoratori, in contrasto con l'impegno dell'UE a favore di un commercio equo e sostenibile, e compromette la competitività e la resilienza delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) innovative dell'UE che rispettano le norme dell'UE;

G. considerando che il forte aumento delle importazioni di basso valore attraverso il commercio elettronico, agevolato in particolare dalle esenzioni dai dazi per le spedizioni di valore inferiore a 150 EUR, provenienti in gran parte dalla Cina, esercita una pressione significativa sulle autorità doganali e di vigilanza del mercato, limitandone la capacità di applicare efficacemente le norme dell'UE

9 Draghi M., “The future of European competitiveness” (Il futuro della competitività europea), 9 settembre 2024.

in materia di vendite online;

H. considerando che un numero crescente di merci importate nell'UE attraverso i canali del commercio elettronico non rispetta le norme dell'UE in materia di sicurezza, ambiente o lavoro, il che espone i consumatori, in particolare gli utenti vulnerabili e i minori, a prodotti non sicuri o contraffatti, arreca danni economici, distorce la concorrenza leale e mina la fiducia nel mercato unico, principalmente a scapito delle imprese dell'UE conformi, in particolare le PMI che investono nella qualità, nella sicurezza e nella sostenibilità;

I. considerando che alcuni venditori di paesi terzi aggirano i requisiti normativi e amministrativi quando vendono ai consumatori dell'UE, determinando condizioni di disparità che incidono negativamente sulle imprese dell'UE, in particolare sulle PMI e sulle imprese a media capitalizzazione, con ripercussioni negative sulla loro competitività e capacità di crescita, in particolare qualora gli stessi obblighi non siano applicati in modo efficace ai prodotti importati;

J. considerando che la relazione Draghi sottolinea che, rispetto ai loro concorrenti in Cina e negli Stati Uniti, le imprese dell'UE devono far fronte a un'inutile complessità normativa, e descrive la burocrazia dell'UE come onerosa e sempre maggiore; che oltre il 60 % delle imprese dell'UE ritiene che gli obblighi di comunicazione costituiscano un ostacolo agli investimenti e che il 55 % delle PMI individua negli ostacoli normativi e negli oneri amministrativi la sfida maggiore; che l'UE non dispone di un quadro quantitativo per analizzare i costi e i benefici della nuova legislazione;

K. considerando che l'insufficiente trasparenza sull'origine dei prodotti immessi nel mercato interno compromette la scelta informata dei consumatori e la concorrenza leale, e che attualmente non esiste un'etichettatura d'origine obbligatoria per i prodotti non alimentari importati nell'UE;

L. considerando che i consumatori, in particolare quelli vulnerabili o che acquistano per la prima volta online, ai quali non sono fornite informazioni chiare e affidabili sull'origine e la conformità dei prodotti e sull'operatore economico responsabile, corrono il rischio di essere esposti a pratiche ingannevoli da parte di venditori di paesi terzi;

M. considerando che gli agricoltori dell'UE sono spesso esposti alla concorrenza delle importazioni agricole provenienti da paesi terzi in cui non vi sono norme ambientali, fitosanitarie o del lavoro equivalenti né una tracciabilità sufficiente; che ciò comporta potenziali rischi per la salute di cittadini, piante e animali, anche a causa della diffusione di parassiti e malattie; che tali pratiche compromettono la concorrenza leale e minacciano direttamente

l'occupazione nel settore agricolo, la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle economie rurali nell'UE;

N. considerando che l'UE ha iniziato a far fronte alla concorrenza sleale e alle lacune normative nel commercio elettronico mediante atti legislativi sulle piattaforme digitali, sulla sicurezza dei prodotti, sulla vigilanza del mercato e sulla riforma doganale; che l'attuazione efficace di tali misure è fondamentale per salvaguardare la competitività e i posti di lavoro nell'UE;

O. considerando che la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde[10] rafforza la protezione dalle pratiche commerciali sleali e migliora le informazioni sugli aspetti riguardanti la sostenibilità quali l'impatto ambientale, il consumo energetico, la riparabilità e la durabilità dei prodotti, anche quelli venduti sui mercati online, e che la sua attuazione tempestiva e coerente è essenziale per assicurare la scelta informata dei consumatori e la concorrenza leale;

1. deplora il fatto che la concorrenza sleale delle imprese di paesi terzi, comprese in alcuni casi quelle che beneficiano di ingenti sovvenzioni statali, comporti una perdita di posti di lavoro nell'UE e rappresenti una notevole minaccia per le imprese europee, spesso PMI e imprese a conduzione familiare, che favoriscono il trasferimento intergenerazionale di competenze, conoscenze e capitali; ricorda che la Commissione riceve spesso richieste di supporto relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, e ciò comporta il licenziamento dei lavoratori e la chiusura delle imprese dell'UE perché impossibilitate a competere con le importazioni da paesi terzi che non rispettano le norme dell'UE in materia di sicurezza, ambiente e lavoro;

2. esprime profonda preoccupazione per la concorrenza sleale da parte di piattaforme di e-commerce di paesi terzi che sfruttano i vuoti normativi, mettono a repentaglio la sicurezza dei consumatori e distorcono il mercato unico; chiede norme più chiare su origine dei prodotti, tracciabilità e identificazione degli operatori economici responsabili, compresa l'applicazione più rigorosa della marcatura CE e delle definizioni di "fabbricante" e "importatore", così da favorire una concorrenza leale per le imprese dell'UE, in particolare le PMI;

3. sottolinea che il forte aumento degli acquisti effettuati su piattaforme online di paesi terzi si accompagna a notevoli sfide di

10 Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

conformità rispetto alla sicurezza dei prodotti e al rispetto delle norme del mercato interno; sottolinea che tali pratiche danno un vantaggio sleale alle piattaforme di paesi terzi, mettendo sotto pressione le imprese dell'UE, soprattutto le PMI e le microimprese; sottolinea che i produttori dell'UE devono soddisfare norme di vigilanza del mercato più rigorose rispetto ai venditori di e-commerce di paesi terzi; sottolinea che le importazioni a basso prezzo non conformi riducono la quota di mercato dell'UE e comportano la perdita di posti di lavoro;

4. ricorda il diritto dei consumatori ad avere informazioni affidabili sull'origine dei prodotti e ritiene che la maggior parte dei consumatori del mercato interno troverebbe utile l'etichettatura obbligatoria del paese di origine per poter prendere rapidamente decisioni informate sui propri acquisti;

5. ritiene che l'attuazione coerente e puntuale dell'*acquis* normativo dell'UE, applicabile alle imprese sia offline che online, sia fondamentale per affrontare il grave impatto negativo dei prodotti non conformi, non sicuri e contraffatti proposti ai consumatori da imprese di paesi terzi; sottolinea l'importanza degli strumenti esecutivi, comprese sanzioni adeguate e la più rapida applicazione di misure provvisorie, in particolare in caso di violazioni ripetute, gravi e sistemiche del diritto dell'UE;

6. sottolinea che la riforma in materia di dogane e vigilanza di mercato deve affrontare le pratiche commerciali sleali tramite l'eliminazione dei vuoti normativi nell'attuale quadro normativo, nonché l'esplicito supporto alle PMI, riducendo gli oneri amministrativi superflui, accelerando le procedure di sdoganamento per gli operatori UE conformi e concentrando le risorse sulle spedizioni ad alto rischio provenienti da piattaforme o venditori che hanno commesso ripetute violazioni; sottolinea che le PMI non dovrebbero essere svantaggiate rispetto alle grandi piattaforme e agli esportatori di paesi terzi;

7. riconosce i recenti sforzi della Commissione volti a ridurre gli attuali oneri amministrativi per le imprese dell'UE; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per migliorare il quadro normativo così da evitare effetti negativi sulla competitività economica dell'UE e chiede sforzi costanti per sostenere l'industria, la sovranità tecnologica e l'occupazione nell'UE;

8. raccomanda il rafforzamento, il migliore coordinamento e maggiori risorse per le autorità doganali e di vigilanza del mercato, compresi i controlli mirati per categorie di prodotti ad alto rischio, investimenti in nuovi strumenti (ad esempio IA, blockchain), test rafforzati e la necessaria formazione del personale;

9. accoglie con favore il fatto di aver eliminato l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto e dei dazi doganali per le spedizioni di modesto

valore recentemente concordata in seno al Consiglio relativamente ai pacchi di valore inferiore a 150 EUR spediti da un paese terzo a un consumatore nell'UE; sottolinea l'importanza della Procura europea, con il sostegno delle autorità doganali, nel contrastare i reati doganali nelle indagini transnazionali, comprese quelle sulle sottovalutazioni e dichiarazioni fraudolente nell'e-commerce, sull'elusione dei controlli e sul "forum shopping", ossia la ricerca del foro più vantaggioso;

10. sottolinea che la rapida attuazione del passaporto digitale dei prodotti, soprattutto per alcuni prodotti critici venduti online, è essenziale per rafforzare l'applicazione della normativa vigente; esorta la Commissione ad adottare senza indugio il necessario diritto derivato sul passaporto digitale dei prodotti, in particolare per i prodotti tessili, le calzature, comprese quelle fabbricate utilizzando "ecopelle", i prodotti per bambini, i cosmetici, l'elettronica e altri prodotti con elevata percentuale di non conformità e rischi associati;

11. invita la Commissione a tutelare le imprese dell'UE dalla concorrenza sleale dei produttori di paesi terzi, così da mantenere i posti di lavoro nell'UE, rafforzare l'indipendenza strategica e poter rispondere così a qualsiasi crisi, come la pandemia di COVID-19; deplora la perdita di posti di lavoro derivante dalla concorrenza sleale da parte di imprese di paesi terzi che operano in violazione delle norme dell'UE in materia di sicurezza, ambiente e lavoro, spesso agevolate da piattaforme online che consentono un ingresso più facile di prodotti non conformi nel mercato dell'UE; sottolinea che la sicurezza dei prodotti, in particolare quelli per bambini, deve continuare a essere un fattore di primaria importanza;

12. è preoccupato per il fatto che i venditori non conformi spesso evadono rilevanti sanzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'applicazione coordinata dell'attuale diritto dell'UE, compresi divieti e ammende, per tutti i canali di vendita, per garantire che le merci non sicure o non conformi siano rimosse tempestivamente e i trasgressori sanzionati; sottolinea che un'applicazione più rigorosa è essenziale per impedire ai venditori di paesi terzi di vendere sistematicamente a prezzi inferiori rispetto alle imprese conformi, soprattutto PMI, che investono rispettando le norme obbligatorie dell'UE in materia di sicurezza, sostenibilità e qualità che i venditori di paesi terzi possono eludere;

13. deplora il modello commerciale di alcune importanti piattaforme online di paesi terzi, basato sulla rapida produzione e distribuzione su larga scala di beni non conformi alle norme ambientali e di sicurezza dell'UE; sottolinea che tali pratiche costituiscono dumping sociale e ambientale; invita la Commissione a garantire il rigoroso rispetto della normativa sociale e ambientale dell'UE e a sensibilizzare in merito all'impatto ambientale, sanitario e sociale delle pratiche commerciali sleali;

14. sottolinea che i mercati online devono garantire trasparenza e rendicontabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento delle importazioni di e-commerce, anche per i venditori terzi che si rivolgono ai consumatori dell'UE, e assicurare il rispetto delle norme dell'UE su prodotti e sicurezza; è a favore del concetto di "importatore presunto", il cui utilizzo garantirebbe che i prodotti che entrano nell'UE siano conformi alle sue norme, anche se l'esportatore originario è al di fuori dell'UE;

15. sottolinea l'importanza di verificare l'identità del venditore e rendere disponibili le necessarie informazioni sulla conformità, tra cui la marcatura CE e l'identificazione di un operatore economico responsabile con sede nell'UE, nonché di rimuovere prontamente i prodotti non conformi o etichettati in modo ingannevole; chiede che le piattaforme garantiscano la piena cooperazione con le autorità competenti, anche fornendo i dati relativi ai venditori di paesi terzi e agevolando le ispezioni, i richiami e i ricorsi dei consumatori; osserva che l'adempimento tramite centri con sede nell'UE può contribuire a controlli più efficaci;

16. invita la Commissione a compiere azioni proattive e ricorrere prontamente a mirati strumenti di difesa commerciale, comprese le indagini antidumping e anti-sovvenzioni, per contrastare gli effetti negativi della concorrenza sleale su dettaglianti e PMI dell'UE, e sul settore nel suo complesso, in quanto non possono competere con i prezzi artificialmente bassi che derivano da pratiche di dumping di Stato nei paesi terzi; invita la Commissione a garantire pieno sostegno a chi reclama e presenta prove di dumping e sovvenzioni, nonché ad assicurare procedure semplificate per i piccoli produttori;

17. esorta la Commissione ad accelerare la riforma doganale, anche eliminando le esenzioni per le importazioni di basso valore e introducendo tasse di gestione e di sdoganamento compatibili con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio; sottolinea che tali tasse dovrebbero contribuire a coprire i maggiori costi di vigilanza delle autorità doganali; sottolinea l'importanza di un approccio a livello dell'UE per evitare frammentazione e "acquisti alla frontiera", nonché garantire una concorrenza leale; sottolinea che una riforma doganale rafforzata, compresi migliori strumenti di monitoraggio e controlli mirati, è essenziale per far fronte alle importazioni sleali, salvaguardando al contempo i diritti dei consumatori e l'accessibilità economica; invita la Commissione a rafforzare mirate misure di sostegno dell'UE per i settori fortemente colpiti dalle importazioni sleali, ad esempio accesso ai fondi dell'UE, sostegno all'innovazione, sviluppo delle competenze e programmi di diversificazione delle esportazioni;

18. chiede meccanismi rafforzati di ricorso per i consumatori dell'UE, che consentano loro di ottenere rimborsi, sostituzioni o riparazioni per i beni non sicuri o non conformi acquistati da venditori di paesi

terzi; sostiene la creazione di un'interfaccia online dell'UE per i reclami dei consumatori di facile utilizzo, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che garantisca ai cittadini di poter agire rapidamente in caso di violazione dei loro diritti; incoraggia lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione a livello dell'UE che promuova il consumo responsabile e i prodotti fabbricati nell'UE, evidenziandone i vantaggi sociali, ambientali e di sicurezza e incoraggiando la Commissione a rafforzare il supporto alle regioni insulari perché abbiano accesso ai prodotti dell'UE;

19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.